

Ente Committente Regione Valle d'Aosta

**Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'incubatore di imprese denominato "Start Alp" e del servizio di gestione dell'acceleratore di imprese denominato "Scale Alp"**

Assessorato finanze, attività produttive e artigianato  
Dipartimento industria, artigianato ed energia  
Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità

## Indice

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I – OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO .....                                                                          | 4         |
| ART. 2: REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO .....                                                            | 4         |
| ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO .....                                                                        | 4         |
| ART. 4 : PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.....                                      | 5         |
| <b>CAPO II – DISCIPLINA DEL CONTRATTO .....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| ART. 5: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO..... | 7         |
| ART. 6: ULTERIORI DISPOSIZIONI.....                                                                         | 7         |
| ART. 7: CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....                                                             | 7         |
| ART. 8 : RECESSO .....                                                                                      | 8         |
| ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....                                                             | 9         |
| ART. 10: CESSIONE DEL CREDITO.....                                                                          | 9         |
| ART. 11: DOMICILIO.....                                                                                     | 9         |
| ART. 12: PAGAMENTI.....                                                                                     | 9         |
| ART. 13: OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....                                   | 10        |
| ART. 14: VINCOLI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FONDI EUROPEI .....                                             | 10        |
| ART. 15: SPESE .....                                                                                        | 12        |
| ART. 16: RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO .....                                                 | 12        |
| ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....                                                                | 12        |
| ART. 18: PROPRIETA' INTELLETTUALE .....                                                                     | 13        |
| ART. 19: RESPONSABILE DELL'AFFIDATARIO .....                                                                | 13        |
| ART. 20: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....                                                                 | 14        |
| <b>CAPO III – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – CONDIZIONI GENERALI.....</b>                                   | <b>14</b> |
| ART. 21: GARANZIA DEFINITIVA .....                                                                          | 14        |
| ART. 22: SUBAPPALTO .....                                                                                   | 15        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 23: MODIFICHE DEL CONTRATTO NEL PERIODO DI EFFICACIA .....                                              | 15        |
| ART. 24: SOSPENSIONI.....                                                                                    | 15        |
| ART. 25: INADEMPIENZE E PENALI .....                                                                         | 15        |
| ART. 26: PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI .....                                                     | 16        |
| <b>CAPO IV – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....</b>                | <b>17</b> |
| ART. 27: INDIVIDUAZIONE DELL'INCUBATORE E DELL'ACCELERATORE DI IMPRESE.....                                  | 17        |
| ART. 28: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI.....                                                                    | 17        |
| ART. 29: IMPEGNI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.....                                                               | 18        |
| ART. 30: ALLESTIMENTO DELL'ACCELERATORE E DELL'INCUBATORE .....                                              | 18        |
| ART. 31: SELEZIONE E INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE .....                                                        | 19        |
| ART. 32: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA FORNIRE ALLE IMPRESE INSEDIATE .....                                  | 19        |
| ART. 33: INVESTIMENTO NEL CAPITALE .....                                                                     | 21        |
| ART. 34: MONITORAGGIO E COORDINAMENTO .....                                                                  | 21        |
| <b>CAPO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO- NORME PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE.....</b> | <b>23</b> |
| ART. 35: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE .....                                              | 23        |
| ART. 36: RINVIO .....                                                                                        | 23        |

## **Allegati**

Allegato 1 - Planimetrie degli edifici con i relativi dettagli tecnologici

Allegato 2 - Bozza del contratto di locazione con Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

Allegato 3 - Elenco dei soggetti già insediati negli incubatori e dei lotti disponibili

Allegato 4 - Elenco dei vincoli a favore di terzi

Allegato 5 - Caratteristiche delle sale conferenze

## CAPO I – OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

### ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1.** Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato della Regione Valle d'Aosta – S.O. ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità - di seguito Ente committente, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), del servizio di cui all'**art. 1** punto **1.2** per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile come previsto all'**art. 1** punto **1.3**.
- 1.2.** L'Ente committente intende affidare il servizio di gestione:
- a)** di un incubatore di imprese, denominato *StartAlp*, con le connesse attività di promozione, *scouting* e selezione dei soggetti da insediare, fornitura di servizi logistici, tutoraggio, consulenza, informazione, formazione, comunicazione, *business development* e *pitch coaching* a favore dei soggetti insediati nell'incubatore o che possono insediarsi;
  - b)** di un acceleratore di imprese, denominato *ScaleAlp*, con le connesse attività di promozione, *scouting* e selezione dei soggetti da insediare, fornitura di servizi logistici, tutoraggio, consulenza, informazione, formazione, comunicazione, *business development* e *pitch coaching* a favore dei soggetti insediati nell'acceleratore o che possono insediarsi.
- 1.3.** L'Affidatario si obbliga a rinnovare, a richiesta dell'Ente committente, il contratto per un massimo di tre anni successivi al periodo previsto al precedente **art. 1** punto **1.1** alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dall'Ente committente non oltre il termine dei sette mesi precedenti l'ultimo anno del periodo di cui al precedente **art.1** punto **1.1**.
- 1.4.** Durante il periodo di rinnovo del contratto l'Ente committente avrà la facoltà di procedere all'indizione di una nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi. In tale caso il contratto precedente si risolverà automaticamente, senza alcun compenso ulteriore per l'Affidatario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del nuovo contratto e, pertanto, da quel giorno il servizio sarà eseguito dall'impresa vincitrice della nuova gara d'appalto.

### ART. 2: REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

- 2.1** L'Affidatario dovrà essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese, un GEIE, un'aggregazione di imprese di rete o un consorzio ordinario di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti.

### ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO

- 3.1** L'ammontare dell'appalto è costituito da una quota fissa e una quota premiale.
- 3.2** La quota fissa, nei limiti dell'importo di 580.000,00 euro per il primo anno e di 680.000,00 euro per gli anni successivi, al netto dell'I.V.A., verrà corrisposta all'Affidatario dall'Ente committente secondo quanto riportato all'**art. 12** punto **12.1**.

La quota fissa annua è così stimata:

- a)** costo di locazione "vuoto per pieno" degli immobili destinati ad incubatore ed acceleratore, che verrà corrisposto dall'Affidatario alla società proprietaria, Vallée d'Aoste Structure s.r.l. (di seguito VdA Structure): 280.000,00 euro – non soggetto a ribasso;
- b)** costo presunto delle utenze (energia elettrica e gas) e delle manutenzioni ordinarie degli immobili destinati ad incubatore ed acceleratore: 120.000,00 euro – non soggetto a ribasso;
- c)** costo presunto del personale del gruppo di lavoro dell'Affidatario e delle attività da esso svolte: 280.000,00 euro (180.000,00 euro per il primo anno) – soggetto a ribasso.

Nell'importo offerto devono essere ricompresi tutti gli oneri e le spese per la realizzazione del servizio.

- 3.3** Si fa presente che l'Affidatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative a copertura del "Rischio locativo" e della "Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera", come meglio definite nella bozza

di contratto di locazione con VdA Structure allegata al presente capitolato.

**3.4** La quota premiale, che verrà corrisposta all’Affidatario dall’Ente committente secondo quanto riportato all’**art.12** punto **12.3**, viene determinata così come riportato al successivo **art. 3** punto **3.5**, nei limiti dell’importo massimo di 120.000,00 euro - non soggetto a ribasso - per il triennio, al netto dell’I.V.A.

**3.5** La quota premiale è così determinata:

|                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita dall’incubatore/acceleratore e insediamento nell’area Espace Aosta o ex Ilssa Viola                                                                            | per ogni impresa: 6.000,00 euro                                                     |
| Uscita dall’incubatore/acceleratore e insediamento in immobili di proprietà di VdA Structure                                                                          | per ogni impresa: 4.000,00 euro                                                     |
| Uscita dall’incubatore/acceleratore e insediamento in Valle d’Aosta                                                                                                   | per ogni impresa: 2.000,00 euro                                                     |
| Allestimento del laboratorio di prototipazione                                                                                                                        | 25.000,00 euro                                                                      |
| Supporto alla presentazione di un progetto finanziato con fondi nazionali/europei con la partecipazione di almeno un’impresa insediata nell’incubatore o acceleratore | per ogni progetto presentato da parte di almeno un’impresa insediata: 2.000,00 euro |

**3.6** L’importo complessivo dell’appalto, in accordo con l’art. 35 del Codice, ammonta presuntivamente a 4.220.000,00 (quattromilioniduecentoventimila/00) euro, I.V.A. esclusa, così suddiviso:

|                | Primo triennio      | Eventuale rinnovo triennale | TOTALE              |
|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| QUOTA FISSA    | 1.940.000,00        | 2.040.000,00                | 3.980.000,00        |
| QUOTA PREMIALE | 120.000,00          | 120.000,00                  | 240.000,00          |
| TOTALE         | <b>2.060.000,00</b> | <b>2.160.000,00</b>         | <b>4.220.000,00</b> |

**3.7** Non sono previsti oneri di sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere i DUVRI.

**3.8** Quadro riassuntivo (I.V.A. esclusa):

- a) **AMMONTARE DELL’APPALTO: 4.220.000,00** (quattromilioniduecentoventimila/00) euro
- b) **IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: 1.580.000,00** (unmilione cinquecentottantamila/00) euro

#### **ART. 4 : PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

**4.1** Il sopralluogo negli edifici destinati a incubatore e acceleratore è obbligatorio. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

**4.2** Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare all’Ente committente, non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all’indirizzo di posta elettronica certificata: *industria\_artigianato\_energia@pec.regione.vda.it*, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta dovrà specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.

**4.3** Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Ente committente. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno cinque giorni di anticipo.

**4.4** All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

- 4.5** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso, purché munito di delega.
- 4.6** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.
- 4.7** In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

## CAPO II – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

### ART. 5: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

- 5.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario.
- 5.2 Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
- 5.3 L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Ente committente ne chieda l'esecuzione d'urgenza, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
- 5.4 Qualora sia stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- 5.6 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità indicate dall'art. 32, comma 14, del Codice.
- 5.7 In base alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", l'Ente committente procederà al recupero delle spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui giornali del bando nei confronti dell'Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

### ART. 6: ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 6.1 Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 6.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 6.3 L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 6.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

### ART. 7: CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 7.1 La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice.
- 7.2 Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso di effettuazione delle attività da parte di una o più figure professionali diverse da quelle del gruppo di lavoro comunicato all'Ente committente, salvo autorizzazione preventiva da parte dell'Ente committente.
- 7.3 L'Affidatario è tenuto ad assicurare una gestione economica ed efficiente dell'incubatore e dell'acceleratore. Si potrà, pertanto, procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui in cui l'Affidatario non si impegni a contenere i costi di gestione e, quindi, la differenza positiva tra il costo per le utenze (energia elettrica e gas) e le manutenzioni ordinarie degli immobili destinati a incubatore e

acceleratore, che l’Affidatario espone all’Ente committente per ciascun anno di gestione, e il costo presunto delle medesime posto a base d’asta sia ritenuta eccessiva a insindacabile giudizio dell’Ente committente. Si potrà, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui in cui l’Affidatario non garantisca un livello adeguato, a insindacabile giudizio dell’Ente committente, di fornitura dei servizi logistici alle imprese insediate.

- 7.4** L’Affidatario è scelto per le sue competenze in materia di gestione di incubatori di impresa e, pertanto, è tenuto a realizzare un’adeguata attività di promozione, *scouting* e selezione dei soggetti da insediare. Si potrà, pertanto, procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’Affidatario, a insindacabile giudizio dell’Ente committente, non si dimostri in grado di incrementare sufficientemente il numero di imprese incubate.
- 7.5** L’Affidatario è tenuto a fare in modo che le imprese insediate nell’incubatore e nell’acceleratore paghino regolarmente i canoni di prestazione di servizi. Si potrà, pertanto, procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui in cui l’Affidatario non si impegni, a insindacabile giudizio dell’Ente committente, ad attivare tempestivamente le procedure per la riscossione, anche coattiva, degli stessi.
- 7.6** Si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di applicazione delle penali oltre al 10% dell’importo contrattuale.
- 7.7** Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per mutuo consenso tra le parti.
- 7.8** La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, a eccezione dell’**art. 7** punto **7.7**, comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte dell’Ente committente, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’esecuzione, in danno dell’Affidatario, della prestazione.
- 7.9** In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario si impegnerà a fornire all’Ente committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
- 7.10** In caso di risoluzione del contratto l’Ente committente si riserva la facoltà di affidare al secondo classificato l’esecuzione dell’appalto, o la parte rimanente di esso, in danno dell’Affidatario inadempiente, secondo le modalità di cui all’**art. 7** punto **7.11**.
- 7.11** L’Ente committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta, come previsto dall’articolo 110 del Codice.
- 7.12** All’Affidatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di attività inadempiente.
- 7.13** L’esecuzione in danno non esimerà l’Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

## **ART. 8 : RECESSO**

- 8.1** Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’Ente committente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

- 8.2** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente committente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi medesimi.

#### **ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 9.1** È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

#### **ART. 10: CESSIONE DEL CREDITO**

- 10.1** La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Codice.

#### **ART. 11: DOMICILIO**

- 11.1** L'Aggiudicatario deve eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente committente può inviare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

#### **ART. 12: PAGAMENTI**

- 12.1** I pagamenti della quota fissa, per ogni anno di gestione, saranno così effettuati:

- a) in misura non superiore al 40%, a titolo di acconto, che verrà erogato entro il primo mese di gestione;
- b) in misura non superiore ad un ulteriore 40%, a titolo di acconto, dopo sei mesi di gestione, su presentazione di un report che dimostri l'effettuazione di almeno il 40% delle attività di progetto di cui all'art. 32 punto 32.1 e previa approvazione delle stesse da parte del Responsabile del procedimento;
- c) il saldo alla conclusione di ciascun anno di gestione.

- 12.2** Il saldo della quota fissa sarà erogato con le seguenti modalità:

- a) previa presentazione del report finale delle attività di progetto di cui all'art. 32 punto 32.1 e previa approvazione delle stesse da parte del Responsabile del procedimento;
- b) nei limiti che si ottengono incrementando l'importo annuo della quota fissa di cui all'art. 3, punto 3.2. lett. a) (importo effettivo fatturato da VdA Structure) e lett. c), del costo sostenuto per le utenze (energia elettrica e gas) e le manutenzioni ordinarie degli immobili destinati a incubatore e acceleratore (lett. b)) e detraendo:
  1. il 100% degli importi fatturati e incassati dall'Affidatario a titolo di canone di prestazione di servizi dalle imprese già insediate nell'incubatore e nell'acceleratore alla data di stipula del contratto;
  2. il 70% degli importi fatturati e incassati dall'Affidatario a titolo di canone di prestazione di servizi dalle imprese insediate nell'incubatore e nell'acceleratore dopo la stipula del contratto;
  3. il 100% degli importi fatturati e incassati dall'Affidatario a soggetti terzi cui erano stati concessi spazi o diritti nell'incubatore e nell'acceleratore alla data di stipula del contratto;
- c) il 10% della quota fissa soggetta a ribasso, di cui all'art. 3 punto 3.2, lettera c), verrà erogato soltanto se un pari importo sarà stato investito nel capitale delle imprese insediate nell'incubatore/acceleratore, altrimenti l'erogazione di detta quota sarà limitata all'importo effettivamente investito.

Il saldo della quota fissa sarà erogato soltanto in caso di regolarità del pagamento, da parte dell'Affidatario, a VdA Structure del canone per la locazione degli immobili.

Esempio

| base d'asta         |         | importo offerto       |         | importo fatturato alla Regione                           |           |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| costo locazione     | 280.000 | costo locazione       | 280.000 | costo locazione                                          | 280.000   |
| costo utenze        | 120.000 | costo utenze          | 120.000 | costo effettivo utenze                                   | 110.000   |
| costo gruppo lavoro | 280.000 | offerta gruppo lavoro | 250.000 | costo gruppo lavoro                                      | 250.000   |
| Totale              | 680.000 | Totale                | 650.000 | a dedurre 100% importi fatturati a imprese già insediate | - 100.000 |
|                     |         |                       |         | a dedurre 70% importi fatturati a nuove imprese          | -140.000  |

|  |  |  |  |                |         |
|--|--|--|--|----------------|---------|
|  |  |  |  | (200.000 euro) |         |
|  |  |  |  | Totale         | 400.000 |

**12.3** La quota premiale sarà corrisposta in rate semestrali posticipate.

**12.4** L’Affidatario fatturerà alle imprese insediate, oltre al canone di prestazione dei servizi, i servizi a pagamento di cui all’**art. 32** punto **32.1** lettera **e**). Tali servizi verranno direttamente fatturati alle imprese insediate e saranno effettuati dall’Affidatario solo su specifica richiesta formalizzata dalle imprese stesse.

#### **ART. 13: OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**13.1** Ai fini dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, all’Affidatario, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese è richiesto:

- a) l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, da comunicarsi secondo i termini e le modalità di cui all’art. 3, comma 7, della l. 136/2010;
- b) che l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche avvenga esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

#### **ART. 14: VINCOLI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI FONDI EUROPEI**

**14.1** Considerato che il progetto sarà cofinanziato con fondi europei, l’Affidatario è informato che sarà inserito nell’elenco pubblico dei beneficiari del Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR).

**14.2** L’Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, a informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi europei.

**14.3** L’Affidatario, in quanto testimonial diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l’obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l’operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l’operazione è stata cofinanziata dal FESR.

**14.4** L’Affidatario si obbliga a fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall’Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all’utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR). A tal fine l’Ente committente può richiedere all’Affidatario di fornire alcuni indicatori di realizzazione e di risultato connessi all’attività del medesimo e alle imprese insediate.

**14.5** L’Affidatario si obbliga a utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l’Amministrazione regionale il sistema informativo SISPREG 2014; a inserire, con cadenza bimestrale, i dati inerenti le attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione sul sistema informativo SISPREG 2014, istituito dall’Autorità di gestione, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del reg. (UE) 1303/2013 e finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati e allo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea; a conservare la documentazione amministrativa e contabile del Progetto, sotto forma di originale o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall’articolo 140 del reg. (UE) 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali del Progetto completato; ad accettare il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal SIGECO, sull’attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni

richieste; a garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il Progetto, nel rispetto della normativa vigente.

- 14.6** Ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.
- 14.7** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, e in particolare a:
- a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  - c) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  - d) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
  - e) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - f) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
  - g) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
  - h) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- i) “Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per l’Autorità di certificazione” (SIGECO) del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” ed il correlato Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- j) Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- k) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- l) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- m) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **ART. 15: SPESE**

- 15.1** Sono a carico dell’Affidatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese relative alla stipula per atto pubblico amministrativo e alla registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

#### **ART. 16: RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- 16.1** L’Affidatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio siano mantenuti riservati e coperti da segreto. A tal fine, l’Affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
- 16.2** L’Affidatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 679/2016 riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 16.3** L’Affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione dell’attività di cui è affidatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

#### **ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 17.1** Con la presentazione delle offerte, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei seguenti commi, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati  
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it). In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei dati.
  - Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,

incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it), con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

- **Finalità del trattamento dati e base giuridica**  
Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione dell'offerta presentata per l'accesso all'Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'incubatore di imprese denominato "Start Alp" e del servizio di gestione dell'acceleratore di imprese denominato "Scale Alp", e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
- **Destinatari del trattamento dati**  
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste e da esperti incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:
  - In.Va. S.p.a.
- **Periodo di conservazione dati**  
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
- **Diritti del titolare dei dati**  
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
- **Reclamo al Garante per la protezione dei dati**  
L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **ART. 18: PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- 18.1** L'Ente committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa.
- 18.2** L'Affidatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Ente committente.

## **ART. 19: RESPONSABILE DELL'AFFIDATARIO**

- 19.1** L'Affidatario dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile che lo rappresenterà in tutti i rapporti con l'Ente committente, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti alle attività in argomento. Il medesimo responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti di telefono fisso, cellulare, e-mail, posta elettronica certificata. Le comunicazioni nei confronti dell'Affidatario, per il tramite del responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo di Posta elettronica certificata.

**19.2** Il responsabile dell’Affidatario è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto. Egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali determinate attività progettuali non sono state effettuate e i relativi provvedimenti non sono stati adottati, nonché a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso il competente ufficio dell’Ente committente, eventualmente a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.

#### **ART. 20: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**20.1** Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, il Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità.

### **CAPO III – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – CONDIZIONI GENERALI**

#### **ART. 21: GARANZIA DEFINITIVA**

**21.1** Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento del servizio. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Ente committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

**21.2** La cauzione definitiva dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del contratto e comunque sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all’art. 103 del Codice.

**21.3** L’Ente committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

**21.4** La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 21 punto 21.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

**21.5** La garanzia fideiussoria di cui all’art. 21 punto 21.1, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 21.6** La garanzia di cui all'art. 21 punto 21.1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 21.7** Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nei caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 21.8** Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 21.9** In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **ART. 22: SUBAPPALTO**

- 22.1** Il subappalto non è ammesso.

## **ART. 23: MODIFICHE DEL CONTRATTO NEL PERIODO DI EFFICACIA**

- 23.1** Le modifiche del contratto di appalto in corso di validità sono disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 106 del Codice.

## **ART. 24: SOSPENSIONI**

- 24.1** Eventuali sospensioni del contratto di appalto in corso di validità sono disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 107 del Codice.

## **ART. 25: INADEMPIENZE E PENALI**

- 25.1** L'Ente committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate dall'Affidatario. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza delle attività svolte, l'Ente committente intimerà all'Affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
- 25.2** Nel caso in cui l'Affidatario non dovesse provvedere, saranno applicate, per ciascuna inadempienza, le seguenti penali fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale. Superata tale percentuale si provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mancato rispetto del LS1 - check-up delle imprese incubate                     | 15.000,00 euro |
| Mancato rispetto del LS2 - servizio di tutoraggio di base                      | 4.000,00 euro  |
| Mancato rispetto del LS3 - fornitura di servizi informativi on-line            | 2.000,00 euro  |
| Mancato rispetto del LS4 - <i>business development</i> e <i>pitch coaching</i> | 4.000,00 euro  |

|                                                                                                                                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mancato rispetto del LS5 - realizzazione di almeno 12 eventi formativi/divulgativi ogni anno                                                                                 | 5.000,00 euro                          |
| Mancato rispetto del LS6 - realizzazione di almeno 1 evento formativo di elevato livello ogni anno                                                                           | 10.000,00 euro                         |
| Mancato rispetto del LS7 – mancato o incompleto o non conforme allestimento del laboratorio entro 6 mesi                                                                     | 100,00 euro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata effettuazione di una attività prevista dal capitolato e dall’offerta tecnica                                                                                         | fino a 5.000,00 euro                   |
| Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei verbali delle riunioni di coordinamento disciplinanti le modalità realizzative di dettaglio delle attività dell’Affidatario | fino a 2.000,00 euro                   |
| Mancata gestione economica ed efficiente dell’incubatore e dell’acceleratore                                                                                                 | risoluzione                            |
| Livello inadeguato di fornitura dei servizi logistici alle imprese insediate                                                                                                 | risoluzione                            |
| Mancato incremento sufficiente del numero di imprese incubate                                                                                                                | risoluzione                            |
| Mancata attivazione tempestiva delle procedure per la riscossione, anche coattiva, dei canoni di prestazione dei servizi                                                     | risoluzione                            |

#### **ART. 26: PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALI**

- 26.1** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno contestati per iscritto dal Responsabile del procedimento, a mezzo Posta elettronica certificata. L’Affidatario dovrà, in ogni caso, far pervenire le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente committente, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione dell’Ente committente o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

## CAPO IV – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

### ART. 27: INDIVIDUAZIONE DELL'INCUBATORE E DELL'ACCELERATORE DI IMPRESE

- 27.1** Gli edifici da destinare a incubatore e acceleratore sono l'edificio denominato *Pépinière d'entreprises Espace Aosta*, situato ad Aosta, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 24 e l'edificio denominato *Pépinière d'entreprises*, situato a Pont-Saint-Martin, in via Carlo Viola, n. 78.
- 27.2** Sarà il concorrente ad proporre, nella sua offerta tecnica, quale edificio destinare ad incubatore di imprese ("Start Alp") e quale ad acceleratore di imprese ("Scale Alp"), oppure quali parti degli edifici destinare ad incubatore e acceleratore.
- 27.3** Le planimetrie degli edifici, con i relativi dettagli tecnologici, sono allegate al presente capitolato (Allegato 1).
- 27.4** Gli edifici sono di proprietà di VdA Structure e dovranno essere affittati dall'Affidatario che dovrà corrispondere un canone di locazione annuo, in rate trimestrali anticipate, pari a quanto previsto all'**art. 3** punto **3.2** lettera **a)**. L'importo di tale canone è compreso nell'offerta economica e viene remunerato nell'ambito della quota fissa. La bozza del contratto con VdA Structure è allegata al presente capitolato (Allegato 2).
- 27.5** Gli edifici sono parzialmente occupati da soggetti con i quali sono stati stipulati contratti di prestazione di servizi. L'elenco dei soggetti già insediati nelle *Pépinières* e i lotti disponibili sono allegati al presente capitolato (Allegato 3).
- 27.6** Gli edifici sono gravati da vincoli a favore di terzi che l'Affidatario è tenuto a rispettare, salvo diversi accordi tra le parti. Tra questi vincoli vi è l'onere di assicurare a VdA Structure per un periodo massimo di 12 mesi la disponibilità di un ufficio nell'incubatore di Pont-Saint-Martin. L'elenco dei vincoli è allegato al presente capitolato (Allegato 4).
- 27.7** Nel corso del periodo di durata del contratto, l'incubatore di Aosta potrà essere oggetto di lavori di efficientamento energetico che saranno realizzati da VdA Structure concordandone la programmazione con l'Affidatario al fine di garantire il minore impatto possibile sulla funzionalità dell'edificio.
- 27.8** Le attività oggetto dell'incarico si svolgeranno presso l'incubatore e l'acceleratore di imprese nei quali l'Affidatario dovrà installare un'unità locale e garantirne l'operatività per la durata del contratto. Dette unità locali operative non saranno computate come insediamento di impresa.
- 27.9** L'Ente committente si riserva la possibilità di concedere alle imprese insediate dei contributi ad abbattimento del canone e/o costo dei servizi di consulenza forniti dall'Affidatario.
- 27.10** Attualmente le imprese insediate possono beneficiare dell'azione "*Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base*" che prevede la concessione, alle neo-imprese di piccola e media dimensione che si insediano negli incubatori, di contributi per l'abbattimento dei canoni di prestazione di servizi che possono raggiungere l'intensità del 70%. Inoltre l'azione "*Aiuto all'innovazione*" prevede la concessione, alle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, di contributi per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma che possono raggiungere l'intensità del 70%.
- 27.11** Gli edifici sono dotati di sale conferenze, di cui l'Affidatario potrà concedere l'utilizzo a terzi dietro corresponsione di un corrispettivo. Le caratteristiche delle sale sono descritte in allegato (Allegato 5).

### ART. 28: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

- 28.1** L'Affidatario dovrà mettere in opera tutte le azioni necessarie per perseguire i seguenti obiettivi:
- a)** popolare l'incubatore e l'acceleratore con imprese rispondenti alle finalità vocazionali della *Smart Specialisation Strategy* della Valle d'Aosta, reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo [http://www.regione.vda.it/Portale\\_imprese/Strumenti\\_di\\_programmazione/Smart\\_Specialisation\\_Strategy/s3vda.i.aspx](http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Strumenti_di_programmazione/Smart_Specialisation_Strategy/s3vda.i.aspx), scegliendo quelle che presentino significative potenzialità di sviluppo, sia

intrinseco che per il territorio valdostano, ovvero, per l'acceleratore, che abbiano concluso il percorso di sviluppo all'interno di incubatori di impresa;

- b) creare, all'interno dell'incubatore e dell'acceleratore di imprese, un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese insediate, anche mediante la fornitura di servizi qualificati, di attività di animazione, di informazione e di formazione, al fine di consentire alle imprese l'uscita dall'incubatore/acceleratore e l'insediamento stabile sul territorio valdostano, preferibilmente all'interno degli edifici di proprietà di VdA Structure;
- c) garantire la gestione e la manutenzione dell'incubatore e dell'acceleratore di imprese, fornendo alle imprese insediate i servizi logistici;
- d) sviluppare una fattiva collaborazione con l'Ente committente e le sue società controllate e, in generale, con il territorio, per contribuire allo sviluppo economico della Valle d'Aosta.

#### **ART. 29: IMPEGNI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

- 29.1 L'Affidatario dovrà realizzare tutte le attività necessarie per popolare e animare l'incubatore e l'acceleratore di imprese, intese come un programma coordinato finalizzato alla selezione e al supporto dello sviluppo di startup, spin off e imprese *early stage*, fornendo alle imprese assistenza per lo sviluppo di un modello di *business* e per l'investimento di capitale, verificando la scalabilità, replicabilità e interesse del mercato dei prodotti e servizi a livello nazionale e internazionale.
- 29.2 L'Affidatario dovrà, quindi, realizzare attività di promozione e comunicazione dell'incubatore e dell'acceleratore e dei servizi che offre per le imprese, di *scouting* e di selezione dei soggetti da insediare.
- 29.3 L'Affidatario dovrà fornire servizi di tutoraggio e consulenza a favore dei soggetti insediati e dovrà organizzare regolare attività informativa e formativa. Dovrà favorire la presentazione, da parte dei soggetti insediati, di progetti in risposta a strumenti di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Dovrà sviluppare il modo più efficace ed efficiente di intercettare le migliori opportunità d'investimento per la crescita delle imprese insediate.
- 29.4 L'Affidatario dovrà allestire, nell'incubatore o nell'acceleratore, un laboratorio di prototipazione, adatto alla realizzazione di test pilota e di prototipi da parte delle imprese insediate.
- 29.5 L'Affidatario dovrà garantire la gestione e la manutenzione dell'incubatore e dell'acceleratore di imprese, fornendo alle imprese insediate i servizi logistici.

#### **ART. 30: ALLESTIMENTO DELL'ACCELERATORE E DELL'INCUBATORE**

- 30.1 Entro i primi 6 mesi di attività, l'Affidatario dovrà realizzare le attività propedeutiche alla piena operatività dell'incubatore e dell'acceleratore. In particolare dovrà:
  - a) insediarsi negli edifici, allestendo i locali ed effettuando, a suo carico, i lavori che si rendessero necessari;
  - b) acquisire la disponibilità delle risorse umane componenti il gruppo di lavoro;
  - c) realizzare il laboratorio di prototipazione.
- 30.2 All'Affidatario viene chiesto di predisporre, all'interno dell'incubatore, uno spazio di *co-working* definito come il raduno sociale di un gruppo di persone che lavorano in modo indipendente, ma che condividono dei valori e sono interessati alla sinergia che può avvenire mediante il contatto con persone di talento, per favorire l'incontro di imprese, ricercatori universitari, professionisti e di giovani con diverse competenze.
- 30.3 All'Affidatario viene chiesto di costituire un gruppo di lavoro composto da almeno 3 persone, delle quali almeno 2 stabilmente operanti in Valle d'Aosta, in modo che operi stabilmente almeno 1 risorsa in ciascun edificio. Le attività di tutoraggio e di interfaccia con le imprese incubate dovranno essere svolte da risorse umane costantemente operanti in Valle d'Aosta. Le attività di comunicazione, di *scouting*, di selezione, di animazione, di promozione, di formazione, di consulenza alle imprese potranno anche essere svolte da risorse umane non stabilmente operanti in Valle d'Aosta.

- 30.4** Durante il periodo di cui all'**art. 30** punto **30.1**, fino all'acquisizione della disponibilità delle risorse umane componenti il gruppo di lavoro, l'Affidatario dovrà assicurare la realizzazione delle attività mediante risorse umane già a sua disposizione.
- 30.5** All'Affidatario viene chiesto di realizzare, all'interno dell'acceleratore, un laboratorio di prototipazione e ricerca, adatto alla realizzazione di test pilota e di prototipi, dotato di idonee attrezzature e liberamente accessibile da parte delle imprese insediate nell'incubatore e nell'acceleratore. L'Affidatario dovrà concordare preventivamente la tipologia e le modalità di realizzazione e fruizione del laboratorio con l'Ente committente.
- 30.6** Entro la fine del periodo di cui all'**art. 30** punto **30.1**, l'Affidatario dovrà comunicare all'Ente committente l'avvenuto completamento delle attività propedeutiche, di cui alle lettere **a)**, **b)** e **c)**. L'Ente committente dovrà accettare formalmente le attività di cui all'**art. 30** punto **30.1** (LS7).

#### **ART. 31: SELEZIONE E INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE**

- 31.1** Le imprese da insediare dovranno preferibilmente essere imprese innovative o startup o spin off universitari, ovvero, per l'acceleratore, anche imprese già insediate nei due incubatori valdostani denominati *Pépinière d'entreprises Espace Aosta* e *Pépinière d'entreprises* di Pont-Saint-Martin, che hanno già usufruito dei servizi di tutoraggio all'interno degli stessi, o in altri incubatori di impresa.
- 31.2** Le imprese da insediare dovranno operare negli ambiti tecnologici previsti dalla *Smart Specialisation Strategy* della Valle d'Aosta.
- 31.3** La selezione delle imprese da insediare dovrà essere effettuata dall'Affidatario nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, nonché sulla base della valutazione di un *business plan* e del loro potenziale di crescita. Delle operazioni di selezione dovrà essere tenuta traccia, redigendo un verbale, che evidenzii ed espliciti le medesime e che possa essere messo a disposizione dell'Ente committente su richiesta dello stesso.
- 31.4** Le imprese insediate dovranno stipulare un contratto di prestazione di servizi con l'Affidatario di durata indicativamente non superiore a tre anni. Il canone mensile di prestazione di servizi sarà deciso dall'Affidatario in autonomia, potrà essere graduato nel tempo, ma dovrà tenere conto del fatto che il canone attuale è pari all'importo di 12 euro/m<sup>2</sup> al mese e, quindi, non potrà scostarsi dal medesimo per più del 20%. Il contratto di prestazione di servizi dovrà essere predisposto dall'Affidatario prevedendo, comunque, il pagamento trimestrale anticipato, il versamento di un deposito cauzionale pari a 3 mensilità oppure una fideiussione bancaria escutibile a prima istanza, oppure modalità diverse che permettano di ottenere lo stesso livello di solvenza, la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- 31.5** Nello spazio di *co-working* oltre alle imprese potranno essere insediati anche imprenditori individuali, studenti, lavoratori autonomi o dipendenti di imprese non incubate/centri di ricerca in relazione allo sviluppo di specifici progetti di ricerca o di innovazione, nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente articolo.

#### **ART. 32: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA FORNIRE ALLE IMPRESE INSEDIATE**

- 32.1** L'Affidatario dovrà fornire i servizi di seguito elencati.
- a)** Servizi di logistica inclusi nel contratto di prestazione di servizi con le imprese:
1. messa a disposizione di uno spazio ad uso esclusivo o di un *co-working space*, dotato di riscaldamento, condizionamento, cablaggio strutturato in fibra ottica;
  2. messa a disposizione di servizi generali, quali sale riunioni, sala di aspetto, *coffee corner* e servizi igienici;
  3. riscaldamento delle aree comuni e pulizia, illuminazione, smaltimento rifiuti, Documento di Valutazione dei Rischi e gestione delle emergenze delle aree comuni e delle aree esterne;
  4. disponibilità di posti auto non custoditi all'interno del perimetro recintato;

5. manutenzione ordinaria della struttura.
- b)** Servizi di logistica da fornire su richiesta delle imprese incubate a pagamento:
1. utilizzo fotocopiatrice e stampante;
  2. servizi di telefonia e connettività internet;
  3. utilizzo delle sale riunioni e sale conferenze.
- c)** Servizi di assistenza, tutoraggio e informazione forniti dall’Affidatario e compresi nell’importo dell’appalto (servizi gratuiti per le imprese).
1. *check-up* delle imprese insediate, con conseguente eventuale ridefinizione e aggiornamento del piano di tutoraggio. Il *check-up* dovrà essere realizzato con frequenza almeno semestrale e i suoi risultati comunicati all’Ente committente in forma facilmente leggibile (*deliverable*: report semestrale) (LS1);
  2. servizio di tutoraggio di base alle imprese per le attività concernenti la gestione aziendale, l’assistenza per lo sviluppo e l’avanzamento dei piani d’impresa. Il *tutoraggio* dovrà essere realizzato con frequenza almeno mensile e i suoi risultati comunicati all’Ente committente in forma facilmente leggibile (*deliverable*: report semestrale) (LS2);
  3. servizio di *business development* e *pitch coaching*, riguardo l’individuazione delle opportunità di *marketing* e dei mercati di riferimento, la *business intelligence* sui clienti e i concorrenti, la generazione di *lead* per le possibili vendite, l’attività di *follow up* alla vendita, la progettazione di modelli di *business*, l’ottenimento di credibilità per investitori e clienti a favore dei soggetti insediati. Il *servizio* dovrà essere realizzato con frequenza almeno semestrale e i suoi risultati comunicati all’Ente committente in forma facilmente leggibile (*deliverable*: report semestrale) (LS3);
  4. servizio di supporto di base per la presentazione di progetti in risposta a strumenti di finanziamento regionali, nazionali ed europei (*deliverable*: report semestrale);
  5. disponibilità, sotto la supervisione dei tecnici, di un laboratorio di prototipazione e servizio di supporto alla progettazione della prototipazione all’interno del laboratorio (*deliverable*: report semestrale);
  6. assistenza alla fase “di uscita” per i soggetti insediati. A tal fine dovrà essere privilegiato l’insediamento delle imprese in immobili di proprietà di VdA Structure nelle aree denominate *Espace Aosta* ed *ex Ilssa Viola* di Pont-Saint-Martin e, in subordine, in altri immobili di proprietà di VdA Structure o presenti nel territorio regionale;
  7. azioni di promozione e valorizzazione commerciale delle attività delle imprese, che ricerchi nell’integrazione e collaborazione con le reti formali ed informali e le associazioni di categoria un arricchimento e integrazione dell’offerta commerciale delle imprese insediate, con l’obiettivo di potenziarne la portata e l’impatto (*deliverable*: report semestrale);
  8. fornitura di servizi informativi *on-line* (*deliverable*: report semestrale) (LS4).
- d)** Servizi di animazione, promozione e comunicazione forniti dall’Affidatario e compresi nell’importo dell’appalto (servizi gratuiti per le imprese):
1. promozione delle attività dell’incubatore e dell’acceleratore e progettazione/realizzazione, di concerto con l’Ente committente, di ogni attività finalizzata al loro posizionamento nelle reti locali, nazionali e internazionali (*deliverable*: report semestrale);
  2. progettazione e gestione di attività di animazione e promozione territoriale con connesse attività di comunicazione finalizzate ad attrarre nuove imprese da insediare (*deliverable*: report semestrale);
  3. attività di *scouting*, che rappresenta l’insieme delle attività mirate a individuare idee suscettibili di originare iniziative di carattere imprenditoriale (*deliverable*: report semestrale);
  4. realizzazione di almeno dodici eventi formativi/divulgativi o di animazione per ciascun anno di gestione (*deliverable*: report semestrale eventi) (LS5);
  5. realizzazione di almeno un evento formativo di elevato livello (tipo *Summer/winter school*) per

ciascun anno di gestione (*deliverable*: report semestrale eventi) (LS6).

e) Servizi di consulenza da fornire su richiesta delle imprese incubate - forniti dall'Affidatario a pagamento alle singole imprese insediate, nel caso in cui vengano richiesti i servizi e vengano contrattualizzati dall'impresa con l'Affidatario:

1. consulenza amministrativa, contabile e fiscale; legale, contrattualistica e nella gestione del contenzioso; organizzativa; informatica; finanziaria; assicurativa; in materia di *business development/marketing*; brevettuale e in materia di tutela della proprietà intellettuale; per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale e/o dei prodotti; in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi per le singole imprese che avvieranno rapporti di lavoro con collaboratori/dipendenti;
2. ricerca partner e assistenza per la scrittura e presentazione di progetti a valere su fondi regionali/nazionali/europei, nonché per la realizzazione degli stessi;
3. progettazione ed eventuale erogazione di corsi di formazione;
4. traduzione e interpretariato;
5. consulenza nella ricerca di personale specializzato e/o qualificato;
6. consulenza nella ricerca di investitori in capitale di rischio (*venture capital, business angels*).

**33.2** L'attività dell'Affidatario si inserisce all'interno delle attività svolte da diversi soggetti per favorire lo sviluppo del tessuto produttivo regionale. Nella fornitura dei servizi l'Affidatario svilupperà, per quanto possibile, sinergie con il territorio per ottimizzare la fornitura dei servizi medesimi, evitando di sovrapporsi con servizi già forniti da altre strutture pubbliche, e armonizzerà la sua attività con quella degli altri soggetti operanti sul territorio.

**33.3** In tale contesto, le attività dell'Affidatario dovranno contribuire allo sviluppo del territorio e, pertanto, potranno estendersi anche a imprese non insediate negli incubatori, in particolare per quanto riguarda gli eventi formativi/divulgativi e i servizi di consulenza da fornire a pagamento di cui all'**art. 32** punto **32.1** lettera e).

**33.4** Al termine di ciascuna annualità l'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'erogazione del saldo della quota fissa annuale, il report annuale delle attività.

#### **ART. 33: INVESTIMENTO NEL CAPITALE**

**33.1** Fondamentale per l'efficacia dell'iniziativa è che l'Affidatario investa nel capitale delle imprese insediate nell'acceleratore (e, se ritenuto opportuno, anche nell'incubatore), attraverso uno o più soggetti facenti parte del raggruppamento, una quota non inferiore al 10% della quota fissa annuale, di cui all'**art. 3** punto **3.2** lettera c).

**33.2** L'investimento in caso di *Equity* è l'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza (anche attraverso costituzione di patrimoni destinati e/o la sottoscrizione di particolari categorie di azioni dotate di particolari diritti/obblighi); è consentito prevedere che una parte dell'investimento sia effettuata a titolo di sovrapprezzo, senza alcuna limitazione rispetto al totale dell'investimento.

**33.3** L'investimento in caso di *Quasi-Equity* è la sottoscrizione, in sede di emissione, di strumenti ibridi, subordinati agli altri strumenti di debito dell'impresa target, che destinino risorse finanziarie a medio lungo termine all'impresa target medesima il cui rendimento sia connesso principalmente all'andamento aziendale e il cui rimborso non sia garantito in caso di cattivo andamento delle imprese (quali ad esempio i prestiti convertibili).

**33.4** Il tempo minimo dell'intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, è di due anni.

#### **ART. 34: MONITORAGGIO E COORDINAMENTO**

**34.1** Al fine di garantire coerenza e continuità con le azioni già realizzate o in corso nella Regione per l'incubazione e il sostegno allo sviluppo delle imprese è prevista una specifica procedura di monitoraggio

e coordinamento.

- 34.2** L’Affidatario deve individuare una figura responsabile del coordinamento dell’attività, con il ruolo di interfaccia unica con l’Ente committente, che coinciderà con la figura prevista all’art. 19.
- 34.3** L’Ente committente ha previsto un Referente operativo (RO), che garantisce l’interfaccia operativa con l’Affidatario, monitorando costantemente le attività svolte, verificando il raggiungimento dei Livelli minimi di servizio (LS) e fornendo il necessario supporto per l’integrazione e l’allineamento tra le attività dell’incubatore e dell’acceleratore, le strategie e le attività della Regione e il contesto territoriale locale.
- 34.4** Inoltre, è previsto un secondo Referente operativo da individuare nel personale di VdA Structure. Questi, con riferimento agli obiettivi del presente bando:
- a) supporta le attività di monitoraggio e favorisce un’adeguata sorveglianza circa la corretta attuazione delle azioni previste dal presente bando in stretta collaborazione con il RO dell’Ente committente.;
  - b) garantisce l’interfaccia operativa con l’affidatario per facilitare la soluzione di eventuali problematiche di natura logistico-infrastrutturale che dovessero nascere tra l’affidatario e VdA Structure in merito all’utilizzo degli immobili;
  - c) garantisce l’interfaccia operativa con l’affidatario per una gestione efficace e sinergica degli incubatori e delle adiacenti aree industriali;
  - d) assiste ed accompagna le imprese nella fase di uscita dagli incubatori al fine del loro insediamento in immobili di proprietà di VdA Structure;
  - e) partecipa alle riunioni mensili di coordinamento presso l’Ente committente.
- 34.4** La procedura di monitoraggio e coordinamento prevede la partecipazione del responsabile del coordinamento dell’attività dell’Affidatario di cui al punto **34.2** a riunioni mensili tenute dal Referente operativo dell’Ente committente di cui all’art. **34.3**, con la partecipazione del Referente operativo di cui all’art. **34.4**. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. I verbali delle riunioni, contenenti le decisioni assunte, costituiscono vincolo contrattuale che disciplina le modalità realizzative di dettaglio delle attività dell’Affidatario.
- 34.5** L’Affidatario dovrà coordinare le attività di comunicazione e promozione dell’incubatore e dell’acceleratore con quanto sviluppato e proposto dall’Ente committente, utilizzando, se del caso, a titolo gratuito, loghi e materiale promozionale autorizzati dal medesimo.

## **CAPO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO- NORME PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE**

### **ART. 35: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE**

**35.1** Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'Ente committente e l'Affidatario, è competente, in via esclusiva, il foro di Aosta.

### **ART. 36: RINVIO**

**36.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia.